ASSOMINERARIA

SILICE LIBERA CRISTALLINA:

la discussione a livello internazionale

Documento interno

Novembre 2006

1. Nel 1997, l'***International Agency for Research on Cancer*** (IARC, Agenzia di emanazione dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Salute delle Nazioni Unite) ha classificato la Silice Cristallina come sostanza cancerogena per l'uomo (Gruppo 1), nonostante la discussione tra gli esperti avesse evidenziato forti dubbi al riguardo. La nota conclusiva della IARC riporta:

   "*Nel fare le considerazioni di cui sopra, il Gruppo di Lavoro ha notato che la cancerogenicità per gli uomini non si presentava in tutte le situazioni industriali studiate. La cancerogenicità può dipendere da caratteristiche intrinseche della silice cristallina o da fattori esterni che influenzano la sua attività biologica o la distribuzione dei suoi polimorfi. La silice cristallina inalata nella forma di quarzo o cristobalite da fonti lavorative é cancerogena per gli uomini (Gruppo 1). La silice amorfa non è classificabile come cancerogena per gli umani (Gruppo 3).*"

2. A livello di ***Commissione Europea*** nel 1998 e, più recentemente nel settembre 2002, il Comitato per la Classificazione ha concluso che la classificazione della Silice Cristallina non era una priorità. Nel 1998, a seguito di una sollecitazione della Francia, il Consiglio Europeo ha richiesto alla Commissione di indicare, a livello europeo, se l'esposizione alla Silice Cristallina respirabile dovesse essere collocata nell'ambito dell'Annesso n. III della *Direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro* (2004/37/EC, già 90/394/EEC) o nella *Direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici durante il lavoro* (98/24/EC).

3. Conseguentemente, il Comitato Scientifico per la definizione dei Limiti all'Esposizione Professionale (***SCOEL - Scientific Committee for the setting-up of Occupational Exposure Limits***) è stato incaricato di raccomandare un limite di esposizione per la Silice Cristallina respirabile.

4. Nelle sue raccomandazioni lo SCOEL associa il rischio relativo di cancro alle persone affette da silicosi e suggeriscono un limite di esposizione:

   [...] Il principale effetto sugli uomini dell'inalazione della polvere di silice cristallina è la silicosi. Ci sono informazioni sufficienti per concludere che il rischio relativo di cancro al polmone è più alto nelle persone affette da silicosi (e, apparentemente, non nei lavoratori non affetti da silicosi esposti alla polvere di silice cristallina nelle cave e nell'industria ceramica). Quindi, prevenire lo sviluppo della silicosi ridurrebbe anche il rischio di cancro. Fino a quando non sarà individuata una chiara soglia per lo sviluppo della silicosi, ogni riduzione dell'esposizione ridurrà il rischio di silicosi. [..] Ciò suggerisce che un OEL dovrebbe restare al di sotto di 0.05 mg/m³." (SCOEL SUM Doc 94-Final),

5. Sulla base delle raccomandazioni finali dello SCOEL, la ***Commissione Europea*** ha avanzato la proposta di stabilire un valore limite che potrebbe essere esplicitato o come Valore Limite Fisso (BLV-Binding Limit Value) nell'Annesso III della *Direttiva* 2004/37/EC o come Valore Limite Indicativo (ILV-Indicative Limit Value) nella *Direttiva* 98/24/EC.

6. Il ***Comitato Consultivo per la Sicurezza, l'Igiene e la Salute sul Lavoro*** (ACSHW - Advisory Committee for Safety, Hygiene and Health at Work) - composto da tre rappresentanti (governo, sindacati e imprenditori) per ognuno degli stati membri - dovrà dare la propria indicazione in merito alla proposta della Commissione.

7. Nel frattempo, e sulla base delle conclusioni SCOEL, nel 2004, la Commissione Europea ha attivato una consultazione delle parti sociali sul possibile allargamento degli obiettivi della *Direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro* (2004/37/EC). La Silice Cristallina è inclusa nella lista delle sostanze che potrebbero rientrare nella Direttiva insieme ad olii esausti, polveri di legno, radiazioni solari, fumo passivo, ecc. I risultati della prima fase della consultazione saranno noti entro la fine del 2006.

8. **Etichettatura Volontaria**. A seguito delle raccomandazioni dello SCOEL a partire dal 1 gennaio 2004 le aziende che producono e commercializzano prodotti contenenti Silice Cristallina Respirabile e che aderiscono all*'Associazione Europea dei Produttori di Silice (EUROSIL)* -- che è parte dell'*Associazione Minerali Industriali (IMA-Europe)* e comprende le principali aziende operanti in Italia -- hanno volontariamente deciso di provvedere all'etichettatura della farina di silice e cristobalite macinata.

I prodotti etichettati con Croce di Sant'Andrea sono accompagnati da Schede di Sicurezza sulle quali sono riportati i simboli Xn (nocivo), la frase di rischio R48/20 (Pericolo di gravi danni per la salute in caso esposizione per inalazione - Nocivo per inalazione), insieme alle indicazioni S22 (Non respirare le polveri) e S38 (in caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto).

Questo provvedimento volontario al quale tutte le aziende produttrici di silice aderenti ad EUROSIL si attengono, garantisce che non vi siano difformità nell'etichettatura e nella stesura delle schede di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato.

Il criterio di riferimento per la classificazione è di applicare l'etichettatura ai prodotti che contengono una percentuale di Silice Cristallina respirabile -- identificata nelle particelle di polvere con una granulometria inferiore ai 5 µm -- uguale o maggiore del 10%.

Alcune aziende adottano un approccio prudenziale classificando in questa categoria anche prodotti contenenti frazioni respirabili di silice superiori ai 5 µm o che contengono meno del 10% di tale sostanza.

9. **Dialogo Sociale**. All'inizio del 2004, Eurosil ha informato le principali industrie che utilizzano la Silice Cristallina sulla possibile inclusione della sostanza nella direttiva sulle sostanze cancerogene (vedi punto 7). Su proposta di Eurosil e IMA-Europe, il gruppo di industrie associate interessate dall'esposizione alle polveri di silice (35 associazioni tra cui produttori di vetro, ceramiche, vernici, ecc) ha studiato la possibilità di presentare una credibile alternativa ad uno scenario normativo che avrebbe avuto un forte impatto sull'industria, specialmente per quanto riguarda la conseguente sostituzione obbligatoria per un grande numero di materie prime che possono contenere più dello 0,1% di Silice Cristallina, oltre che per la possibile decisione di alcuni Stati Membri di rivedere le regole per le emissioni di inquinanti e richiedere l'etichettatura come sostanza cancerogena di prodotti contenenti Silice Cristallina.

   L'alternativa è stata identificata nella formulazione di un ***Accordo Multisettoriale di Dialogo Sociale***.

   La negoziazione dell'Accordo di Dialogo Sociale sulla Silice Cristallina Respirabile (NEPSI Negotiation Platform on Silica) ha avuto ufficialmente inizio il 1° settembre 2005. I lavori si sono conclusi con la firma dell'Accordo, avvenuta il 25 aprile 2006 alla presenza del Commissario all'Occupazione e Affari Sociali e della stampa.

   I ***settori industriali*** che hanno ufficialmente aderito all'iniziativa sono i seguenti:
   - Aggregati (UEPG);
   - Cemento (Cembureau);
   - Ceramica (Cerame-Unie);
   - Fonderia (CAEF);

- Vetro (APFE, ESGA, FEVE, GEPVP);
- Minerali Industriali (IMA-Europe);
- Lana Minerale (EURIMA);
- Pietre Naturali (EUROROC);
- Miniere (Euromines);
- Malte (EMO);
- Beton Prefabbricato (BIBM);
- Industria dell'ingegneria e tecnologia (CEEMET).

Le ***Confederazioni Sindacali Europee*** aderenti sono:
- Federazione dei Lavoratori minerari, chimici e dell'energia (EMCEF);
- Federazione Europea dei lavoratori di metalli (EMF).

Gli istituti nazionali per la salute e la sicurezza hanno partecipato come osservatori.

L'Accordo è formato da un testo principale di 14 articoli più 8 allegati, suddivisi come segue:

- Allegato 1: Buone Pratiche
- Allegato 2: Protocollo di monitoraggio delle polveri
- Allegato 3: Formato del Report
- Allegato 4: Elenco dei Progetti di Ricerca
- Allegato 5: Descrizione delle industrie
- Allegato 6: Il Consiglio – la Segreteria
- Allegato 7: Procedura per la modifica delle Buone Pratiche
- Allegato 8: Protocollo di sorveglianza sanitaria per silicosi

Lo scopo è di indirizzare i comportamenti delle Parti qualora ci fosse il rischio di esposizione alla Silice Cristallina respirabile, con l'obiettivo di proteggere la salute dei lavoratori coinvolti nella produzione e nell'uso della Silice Cristallina e dei prodotti che la contengono.

L'Accordo si basa sui Principi della cooperazione fra le parti (datore di lavoro e lavoratore), attraverso lo scambio di informazioni, il monitoraggio, la ricerca e la diffusione di buone pratiche, nel rispetto, comunque, della Direttiva 89/931 e 98/24 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dal rischio collegato agli agenti chimici nei luoghi di lavoro.

Primo e fondamentale strumento per la sua applicazione è l'implementazione della "*Guida delle Buone Pratiche sulla prevenzione dall'esposizione alle polveri nei luoghi di lavoro: Silice Cristallina Respirabile"* preparata congiuntamente da produttori e utilizzatori di materiali contenenti Silice Cristallina e con l'obiettivo di garantire un livello di protezione della salute dei lavoratori uguale o maggiore da quello che potrebbe scaturire da una Direttiva.

Le Parti si impegnano alla progressiva diminuzione, durante il periodo di validità di dell'Accordo, delle situazioni di non conformità alle Buone Pratiche e ogni due anni sarà

necessario rendicontare le proprie conformità / non conformità, applicazione / non applicazione delle Buone Pratiche. Sarà, pertanto, necessario installare un sistema di monitoraggio, per ciascun sito, che verrà gestito da un lavoratore su nomina del datore di lavoro. E' prevista la costituzione di un Consiglio con il compito di identificare eventuali situazioni di criticità e proporre possibili soluzioni.

L'Accordo è valido per un periodo minimo di 4 anni, rinnovabile automaticamente per altri 2.

In seguito alla formalizzazione dell'Accordo di Dialogo Sociale, la Silice Cristallina non è più nella lista delle sostanze proposte per l'inclusione nella *Direttiva* 2004/37/EC.

10. Assomineraria, tramite IMA-Europe, ha fatto parte del gruppo di validazione della traduzione in italiano che è stata pubblicata ufficialmente.

* * *

Attualmente, sono a disposizione le traduzioni dell'Accordo nelle 20 lingue ufficiali dell'Unione Europea, compresa quella italiana sul sito web: www.nepsi.eu.

Procedono anche i lavori del Network Italiano Silice (NIS), braccio tecnico del Coordinamento Salute e Sicurezza delle Regioni sulla materia Silice. A tale Network aderiscono anche istituzioni quali INAIL, ISPESL, ISS, nonché diverse ASL e centri di ricerca scientifica. Tra gli obiettivi, che il NIS si è posto di raggiungere nei prossimi mesi, vi è anche la stesura di Buone Pratiche italiane per la prevenzione dall'esposizione alla silice: dopo vari incontri e confronti, l'accordo di Dialogo Sociale viene ritenuto come documento di riferimento per i vari GdL costituiti dal NIS stesso.